



SENT. N. _____

CRON.N. _____

R.G. N. 3443/03

REP. N. _____

Spedita il: 25.09.2003

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3443/03 Ruolo Generale promossa

D A:

T.G., residente a Bologna, via..., elettivamente domiciliata in Bologna via L. degli Andalò 7, presso lo studio dell'avv. Ada Barbanera, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

C O N T R O

SAI ASSICURAZIONE SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Corso G. Galilei 12, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Bologna, via Galliera 32, presso e nello studio dell'avv. Valeria Falavigna, che la rappresenta e difende con mandato in calce all'atto di citazione

notificato.

CONVENUTA

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude: precisa come da foglio di deduzioni a far parte integrante del verbale d'udienza; deposita, altresì nota spese e fascicolo di parte.

Il procuratore della convenuta ha così concluso: deposita foglio da far parte integrante del verbale d'udienza e nota conclusiva.

Non emergendo ulteriori argomenti da esaminare la causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 7.06.2002, T.G. conveniva, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria SAI Assicurazioni SpA (F.G.V.S.), esponendo

- 1) in data 11.11-2000 ad ore 14,30 circa, in Bologna, la Sig.ra T. G. si trovava, a bordo della sua autovettura Fiat Panda tg..... , ferma al semaforo di viale Aldini all'altezza di Porta Saragozza, quando veniva tamponata da una autovettura Renault Scenic, colore blu metallizzato, che non aveva notato il segnale di arresto di semaforo. Il danno complessivo dell'auto, veniva stimato, a seguito di preventivo, in £. 754.835;
- 2) dopo l'urto, la Sig.ra T. G. accostava l'auto alla propria destra e scendeva dalla stessa con l'intenzione di discutere con il responsabile del tamponamento, ma notava che l'auto di quest'ultimo si convogliava nel traffico impedendo alla Sig.ra T. di rilevare la targa;
- 3) nessuno dei presenti all'accaduto era stato in grado di individuare la targa dato il traffico intenso;
- 4) a seguito del sinistro la Sig.ra T. fu costretta a recarsi al P.S. dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove, approntate le prime cure, le veniva diagnosticata una distorsione del rachide cervicale, e veniva dimessa con prognosi di giorni dieci;
- 5) successivamente si sottoponeva a ulteriori visite specialistiche e a terapie: due controlli ortopedici dal Dott. Luigi Ponzio in data 17.11.2000 e 05/12.2000, una visita

fisiatrice dalla dott.ssa Piera Bitelli presso le Terme Felsinee in data 21.11.2000, due visite ortopediche dal dott. Francesco Fabbri presso lo stabilimento Terme Felsinee in data 20.12.2000 e 10.01.2001, una ecografia alla spalla destra dal dott. A. Tognetti del modulo dipartimentale di imaging con ultrasuoni degli Istituti Ortopedici Rizzoli in data 15.01.2001, tre visite fisiatriche dal dott. Luciano Trentin direttore sanitario del Centro di Terapia San Biagio di Casalecchio in data 25.01.2001 –09.02.2001 – 28.02.2001, una visita otorinolaringoiatrica dal dott. Vittorio Emiliani in data 05.03.2001, due controlli fisiatrici dal dott. Daniele Rizzo specialista in terapia e riabilitazione in data 14.03.2001 –29.03.2001;

- 6) in data 29.04.2001 veniva redatta perizia medico-legale dal Dott. Giamberardo Addarii il quale riscontrava rachide cervicale dolente alla palpazione e alla pressione nei due metameri distali di destra con limitazione di circa un terzo nei movimenti di inclinazione, rotazione verso destra ed estensione. Lo stesso rilevava inoltre zone di dolorabilità palpatoria e percussoria sul trapezio destro, sull'intersezione del capo lungo del bicipite branchiale destro ed in sede subacromion deltoidea destra con ipereflessia degli osteotendinei. Riscontrava rumori di scroscio e crepitii nei movimenti della scapolo-omerale destra, ipoestesia nel territorio dell'ulnare destro con deficit nella presa manuale pari ad un quarto rispetto all'arto controlaterale. Il periodo di inabilità temporanea veniva stabilito dal dott. Addarii in 135 giorni dei quali 35 di assoluta e i restanti 1000 di parziale e il danno permanente come menomazione biologica veniva considerato pari a 8%;
- 7) in data 11.02.2002 veniva inviata lettera raccomandata alla SAI Ass.ni, quale società surrogatrice della CONOB per il fondo vittime della strada, al fine di richiesta di risarcimento di tutti i danni materiali, fisici e morali subiti dall'attrice, e al fine di interrompere la prescrizione;
- 8) in data 20.02.2002 la Direzione Sinistri, presso la SAI Ass.ni inviava lettera al sottoscritto difensore nella quale rendeva noto la trasmissione della pratica in oggetto al competente Ufficio Sinistri, per l'istruzione della pratica, restando salvo ed impregiudicato ogni diritto e difesa;
- 9) in data 23.04.2002 la SAI Ass.ni inviava fax al sottoscritto difensore per informare che il Fondo di garanzia Vittime della Strada, non era in grado di poter effettuare una valutazione del danno e quindi di risarcire la sig.ra T. G.;
- 10) i danni, calcolati in base al triplo della pensione sociale, con una percentuale di

invalidità dell'8%, con una I.T. di giorni 135, di cui 1000 di I.T.P. e i restanti 35 di I.T.T., risultano essere pari ad € 13.126,93 mentre le spese mediche sostenute dall'attrice sono pari ad €744,73, per un totale pari ad €13.871,66;

11) al sinistro assisteva il sig. B.I. residente in Vergato (BO), via.....

In conclusione l'attrice chiede il risarcimento dei danni subiti.

Ritualmente si costituiva la convenuta SAI Ass.ni Spa, la quale chiedeva che tutte le domande avversarie devono essere respinte.

Ciò premesso

all'udienza del 15.07.02 erano presenti le parti.

Il giudice, pertanto, fissava la causa all'udienza del 4.10.02 per il tentativo di conciliazione ex art. 320, comma primo, c.p.c., data nella quale tale incombente non sortiva il suo effetto.

Nel corso dell'udienza del 10.12.02 veniva sentito il teste B.I. e, nel contempo, il giudice ammetteva CTU medico-legale e nominava per l'elaborato il dr. Ennio Rossi.

In merito, fissava per il conferimento e giuramento del professionista ex art. 193, c.p.c. l'udienza del 13.02.03, data in cui il dr. Rossi accettava di assumere l'incarico.

La causa era rinviata all'11.6.03. In questa udienza, il giudice rilevava che trattavasi di causa sufficientemente matura ex art. 321, comma primo, c.p.c. e, pertanto, fissava per le precisazioni delle conclusioni al 25.9.2003, data nella quale i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe.

In ordine, poi, alle lesioni subite dalla T.G., e analizzata con più attenta analisi, tutta la documentazione allegata in atti, ed in modo particolare, la perizia d'ufficio medico-legale redatta dal dr. Rossi, questo Giudice quale "peritus peritorum", ritiene equo valutare il danno fisico come in motivazione

Devesi, comunque, affermarsi che il danno patito dall'attrice, invero, rientra nel campo del danno biologico, la cui correlazione con l'evento è incontrovertibilmente acclarata.

In questo quadro, pertanto, va puntualizzato come tale danno sia risarcibile secondo la famosa sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale e l'art. 2043, c.a. in cui si configura come lesione del diritto alla salute nel suo aspetto dinamico.

Ciò poiché, l'incidente "de quo" si è verificato prima di aprile 2001.

Quanto sin qui detto, e alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria, in tema di quantificazione, e, considerata la data dell'avvenuto sinistro, si deve, secondo dottrina e giurisprudenza e in base anche a criteri equitativi, considerato il triplo della pensione sociale già rivalutata il danno fisico patito dalla predetta T., va liquidato come appresso:

I.P.	€ 3.508,04
I.T.T. e I.T.P.	€ 1.117,52
D.M.	€ <u>413,17</u>
Totale danno complessivo	€ 5.038,73
ALTE SPESE	
a) per spese mediche	€ 744,73
b) per CTU medico-legale	€ 310,00
c) per CTP	€ <u>200,00</u>
Totale complessivi	€ 6.293,46

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, avanzata nell'interesse di T.G. è fondata e, perciò, deve essere accolta.

THEMA DECIDENDUM

Nella causa civile promossa da contro SAI SpA, avente per oggetto il risarcimento di danni, chi scrive, alla luce della documentazione allegata in atti, della CTU medico-legale e delle risultanze processuali il Giudice, accoglie la domanda attorea.

A questa decisione, si deve giungere per il seguente ordine di considerazioni relative al fatto per cui vi è causa.

Innanzitutto, preme evidenziare come il giorno 11.11.2000 in Bologna – T.G. alla guida del veicolo tg....., sia stata tamponata da un'autovettura tipo Renault Scenic, colore blu metallizzata che non si era fermata al segnale di arresto di semaforo.

Immediatamente, dopo il sinistro il conducente della Renault Scenic non si accostava per lasciare i propri dati e constatare i danni prodotti, ma al contrario si allontanava repentinamente infilandosi nel traffico cittadino.

A causa dell'incidente l'auto dell'attrice, riportava un nocumento per il valore di £ 754.835 e la signora T.G. danni fisici associati ad una distorsione del rachide cervicale, per i quali è stata sottoposta a molteplici visite e cure mediche.

Per quanto riguarda l'elemento causale, ovvero la sussistenza di un rapporto prettamente eziologico tra il nocumento patito e la dinamica del sinistro avvenuto, si può senz'altro ritirare presente una relazione diretta tra l'invalidità de qua e le conseguenze subite dall'attrice.

L'entità del danno fisico è stato oggetto di C.T.U. medico-legale redatto dal dr. Ennio Rossi,

il quale ha concluso la sua relazione valutando il danno biologico nella misura del 3% (tre per cento) e gg. 20 di ITT e 40 di ITP.

Da codesto angolo di visuale, questo Giudice quale “peritus peritorum”, dopo avere analizzato approfonditamente la documentazione medica allegata, ritiene riconoscere –ed in modo incontrovertibile- il danno biologico patito dalla predetta T.G. nella misura del 2% (due per cento); a tale conclusione è stato opportuno giungere dopo avere constatato che la riacutizzazione della sindrome algo-disfunzionale cervicale è stata dovuta anche ad un precedente sinistro verificatosi in data 11.06.1995.

Quanto, poi, concerne il danno materiale riportato dall’auto di parte attrice, nulla compete, ex art. 19 della legge 990/69.

Alla stregua delle argomentazioni svolte, deve, dunque, concludersi per l’accoglimento della domanda attorea.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, dott. A. Toma,
definitivamente pronunciandosi nella causa civile in intestazione, sulla domanda promossa da T.G.

Contro

SAI Assicurazioni SpA, Fondo Garanzia Vittime della Strada, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

CONDANNA

la convenuta SAI Ass.ni (FGVS), a pagare all’attrice complessivi € 6.293,46 , oltre agli interessi legali, però, relativamente a € 5.038,73, con decorrenza dal dì dell’evento, fino all’effettivo soddisfo.

CONDANNA

altresì, la convenuta SAI alle spese di causa, che si liquidano in complessivi €2.605,14, di cui €57,33 per spese, €1147,805 per competenze ed €1400,00 per onorari, oltre IVA, C.N.A.P., nonché il 10% ex art. 15 Tariffa Professionale Forense, come per legge.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art. 282, cpc.

Così deciso in Bologna, il 8 ottobre 2003

Il Cancelliere

.....

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma

Depositata in Cancelleria

il.....